



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

49. La legge del buon &c. Edictum ad cohibendos abusos in Theatris.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

fincerita il contratto, e contratti, che haveranno fatto, con tutte le loro qualità, conditioni, obblighi, e circostanze, con le Persone de' Contractanti, Senfali, Mediatori, e Complici, che in qualunque forma vi haveranno cooperato; passato il qual termine, se non haveranno fatta la detta spontanea denuncia, non suffragarà loro veruna scusa per esimersi da tutte le pene imposte dall'enunciate disposizioni, e Bandi, con le quali faranno, senza alcuna speranza di gratia, severamente puniti.

Finalmente per dare qualche spazio di tempo al pentimento, e qualche merito alla spontanea Confessione, promette parimente Sua Signoria Illustrissima à tutti quelli, che haveranno fatto simili contratti con qualità usuraria, & altri patti illeciti, e che in virtù di tali contratti pretendono d'essere Creditori di qualche somma di denaro, d'altro in essi espressamente, & implicitamente contenuto; li quali dentro il suddetto termine di giorni quindici da computarsi dal giorno dell'affissione, & publicatione del presente compariranno avanti Sua Signoria Illustrissima, & suo Capo Notaro, e denunciaranno, e liberamente confesseranno il contratto, & Contratti da loro fatti con patti illeciti, & usurarii con tutte le loro circostanze, obblighi, e conditioni, e le persone de' Debitori, non solo la totale impunità da ogni, e qualunque pena incorra, ma di più per loro indennità detti loro usurarii, & illeciti contratti se li modereranno, riformeranno, e ridurranno al giusto dovere, e si convalideranno in quella parte, e dentro quei termini, che si potranno sostenere per Giustizia, col solo rilasso della quarta parte da applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica; Altrimenti passato detto termine di giorni 15., e non sequita detta comparita, denuncia, e spontanea Confessione, si procederà contro li medesimi, e faranno, come si è detto di sopra castigati con ogni rigore di Giustizia.

Volendo che il presente Editto affisso, e pubblicato in luoghi soliti di Roma, obblighi, & astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dal Palazzo della sua solita Residenza questo dì 26. Aprile 1720.

A Falconieri Governatore, e Vice-Camerlengo.

Gio: Carlo Felici Not. per la Carità.

EDICTUM

Ad cohibendos abusos in Theatris.

LA legge del buon costume inseparabile da tutte le azioni humane, in qualunque circostanza esse sian fatte, oblige certamente ancora ne' spassi, e divertimenti, massime dove sia publica radunanza di persone d'ogni grado, e qualità; poiche ivi il dovere, e la convenienza più strettamente richiedono, che ciascuno si contenga ne' termini di una civile, e ben composta modestia non turbare gl'altri, ed offendere, & col poco rispetto i maggiori, & con lo scandalo quei, che sono capaci di riceverlo. Ciò molto più devesi intendere delle Comedie, Tragedie, ed altre Opere di qualunque denominazione, che ne' pubblici, & privati Teatri vengono rappresentate, e recitate, le quali, come ogn'uno sa, non furono assolutamente introdotte per il diletto, ed il piacere, ma bensì per emendare, e correggere i costumi ed istituire à ben vivere: qual

sine appunto creder dobbiamo haver havuto i saggi, e prudenti Principi nel permetterle; accioche vedendosi in Teatro esposte l'altrui azioni col rivolgimento de' varii accidenti humani, ciascuno potesse meglio conoscere, quasi in prospetto la deformità del mal'operare, e perciò concepisse un abborrimento al vizio, l'amore alla virtù, ed apprendesse à frenare le sue passioni: Onde la Comedia fu chiamata lo specchio della vita humana, e come altri disse, una imitazione della vita. spettacolo del costume, imagine della verità. Se dunque sin presso i Gentili era il Teatro una scuola di morali insegnamenti, non deve tollerarsi, che taluni con perverso abuso intervenghino a' Teatri non altrimenti, che ad un luogo di scorrette, ed impunito licenze, e lontanissimi dal riportare quel profitto morale per cui sono istituite simili Rappresentazioni, perturbano, & inquietano gl'altri con alte, e scomposte grida, con impertinenze, ed atti incivili, e spesse volte con parole sconvenevoli, e meno che honeste, non senza grave offesa dell'orecchie più pudiche, e della dignità de' Personaggi più riguardevoli; Convertendo in somma un virtuoso, & almeno indifferente divertimento, in soggetto di viziosi trascorsi, e stomachevoli insolenze: parendo loro, come degl'antichi Romani fu notato, non trovar ne' Teatri diletto bastante, se questo non fusse contaminato da dissolutezze, e se dell'allegria non ne formassero una sceleragine.

Laonde per ovviare à tali disordini, & inconvenienti, & altri, che potessero succedere, l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Alessandro Falconieri Uditore della Sagra Rota, di Roma, e suo Distretto Governatore Generale, e Vice-Camerlengo, ricorda à tutti universalmente l'osservanza de' Bandi, & Ordini altre volte pubblicati sopra simil materia, quali ad ogni buon fine rinnova; E si per l'autorità del suo Offizio, come per l'Oracolo, e comandamento ricevuto à voce dalla Santità di Nostro Signore, Ordina primieramente, e comanda agli stessi Musici, e Comichi, che debbano contenersi nella dovuta modestia in tutte le loro azioni, portamenti, e gesti; nè in modo alcuna dar causa di risse, & contrasti ad altri nel luogo, ove cantaranno, & recitaranno nè possino recitare in altro luogo, che in quello à ciò destinati: E debbiano cominciare l'Opera non prima del suono delle Campane ad un' hora, e mezza, nè dopo le due hore della notte, sotto pene pecuniarie, e corporali anco gravissime, ad arbitrio di esso Monsignor Illustrissimo Governatore, alle quali peggieranno parimenti quei Comici, che replicheranno l'Arie più di quello, che sono obligati dalla Composizione, per compiacere forsi alle importune richieste degl'Ascoltanti, dovendo più tosto lasciare di proseguire la Comedia.

In oltre proibisce col presente Editto à ciascuna persona di qualsivoglia grado, e conditione, anco Ecclesiastica, sotto pena della galera per sett'ani, ed anco della vita à suo arbitrio, il portar nel luogo de' Teatri, & pure ivi ritenere altra sorte d'armi che la spada, ancorche n'havessero particolare licenza. E sotto la medesima pena della galera proibisce il fare qualunque rissa in detto luogo, & vicino à quello per la distanza di quaranta canne. E sotto pena della vita irremissibilmente, se da tal rissa seguirà ferita, & altra offesa notabile di qualche persona.

Proibisce ancora il far strepito, rumore, fischiare, & altri atti indecenti così nel luogo, dove si recitano l'Opere, come nell'entrare, ed uscire, & pure nell'occupare il palco nelle Scene, l'apporre in qualsivoglia modo disturbo, e fastidio agl'altri Ascoltanti, ovvero a' Comici, con fargli

replicare l'Ariette, sotto pena di tre tratti di corda da darsi in publico, ed altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di esso Monsignor Illustrissimo Governatore, secondo la qualità delle persone. Et alle publiche Meretrici proibisce di andare al luogo delle publiche Comedie sotto pena della frusta.

Di più vuole, & ordina à tutti, e singoli Cocchieri di qualsivoglia sorte, e condizione, & ad ogn'altra persona, che guidi, e conduca carrozze, o cocchi d'ogni sorte, che nel portarsi è Teatri conduchi il suo cocchio senza farlo correre, ed apprettar gl'altri, che fossero avanti; nè tenti levare il suo luogo à nessuno, e si atenghi di far strepito, forza, violenza, rissa, o contrasto, così di parole, come di fatto, guidando, ed accostando il suo cocchio al luogo destinato con quiete, ed in tempo opportuno & abile; E subito smontate le persone, che conduce, debbia, se non è impedito, ritirare il cocchio in luogo largo, e distante dal Teatro, per non far confusione, e dar impedimento agl'altri. E con l'istesso ordine, quiete, ed attenzione debbia poi finita l'Opera riaccostrar il cocchio, e prendere le persone, che deve condurre sotto pena in ogni contravvenzione alle sudette cose, di tre tratti di corda in publico, ed à questo basterà la semplice relazione, ed esame de'Sbirri; Nel caso però, che per colpa di ciascuno di essi restasse offesa qualche persona, debba soggiacere ad altre pene maggiori arbitrarie, oltre le pene contenute ne'Bandi generali, e particolari emanati sopra simili materie.

Avvertendo ciascuno alla totale osservanza del presente Editto, perchè si procederà contro li Trasgressori all'esecuzione di dette pene anche ex officio, e per inquisizione, ed in ogn'altro miglior modo. E vuole, che il presente Editto affisso, e pubblicato alla porta del Palazzo della solita Residenza di esso Monsignor Illustrissimo Governatore, nella Piazza di Campo di Fiore, e nel luogo, dove si recita l'Opera, oblighi, ed astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 5. Gennaio 1721.

A Falconieri Governatore, e Vice-Camerlengo.

Gio: Carlo Felici Notaro per la Carità.

Die mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, ac in aie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Philippum Cardum Illustriss., & Reverendiss. D. Alma Urbis, ejusque Districtus Generalis Gubernatoris Mandatarium.

MONITORIA MEMORABLIA

Illustriss., & Reverendiss. Auditoris Generalis Camerae Apoftolicae.

Juxtà temporis seriem disposita.

MONITORIUM

Die 21. Maii 1707. vigore specialis Chirographi Pontificii expeditum contra Pro-Regem Neapolit. & alios Secularis Potestatis Officiales ob violentam expulsiōem Archiepisc. Surrentini à Civitate Surrenti, & Regno Neapolit. quia ipse Ecclesiasticam Immunitatem, & Episc. auctoritatem strenue defenderat.

Carolus de Marinis Protonotarius Apostolicus utriusque Signaturæ SS. DD. NN. PP. Referendarius, nec non Curia Causarum Camerae Apostolicae Generalis Auditor. Romanaeque Curiae Juxta Ordinarius, Sententiarum quoque, ac Censurarum, tam in eadem Romana Curia, quam extra eam latorum, ac literarum Apostolicarum quarumcumque universalis, ac merus Executor, nec non Juxta à SS. D. N. PP. in infra scripta Causa per speciale Chirographum Deputatus, ac Delegatus.

Universis, & singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Praepositis, Archidiaconis, Scholasticis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Sacristis, Parochialiumque, & Collegiarum Ecclesiarum Rectoribus, seu earundem Plebanis, Viceplebanis, Curatis, & non Curatis, ceterisque Presbyteris, nec non Clericis, & Tabellionibus quibuscumque, illique, vel illis, ad quem, vel ad quos praesentes nostrae literae pervenerint, seu quomodolibet praesentabuntur, salutem in Domino &c.

S. I. Noveritis, quod hac infra scripta die comparuit coram Nobis Perillustis, & Excellentissimus Dominus Franciscus de Gambis Sanctissimi Domini Nostri Papae, ejusque Reverendae Camerae Apostolicae Generalis Procurator Fiscalis, & exposuit, quod cum Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Philippus de Anastasis Archiepiscopus Surrentinus in Regno Neapolitano, occasione Sacrae Visitationis suae Diocesis, & praesertim Parochiae sub invocatione Sanctorum Prisci, & Anielli ac Cappellae Sanctissimi Rosarii, juxta veterem suorum Praedecessorum consuetudinem, & juxta praescriptum Sacri Concilii Tridentini, demandasset moneri, & sub censuris compelli Gubernatores Laicos, vulgo, Mastri, Administratores earundem Parochiae, & Cappellae, ad reddendas rationes eorum administrationis, iidem Gubernatores, nacta temporis opportunitate, ex dilatione unius mensis ad ipsorum preces, & instantiam ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Archiepiscopo praefato ipsis concessa, pro toto posse jurisdictionem Ecclesiasticam laedere, impedire, & oppugnare contenderunt, ex quo multa, & quidem gravissima Ecclesiasticae libertati, & Immunitati praedicta illata fuerunt; Quoniam in primis ad D. Regentem Januarium de Andrea, tanquam Regii jurisdictionis Delegatum recurrentes, ab eodem literas datas die 27. Novem-

bris

Archiepiscopus Surrentinus moneri sub censuris Gubernatores Laicos ad reddendam rationem administrationis Parochiae, & Cappellae sibi subjectarum in actu Diocesis Visitationis.